

STATUTO

della

"Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni (ANFeA)"

Art. 1 - Costituzione, sede e durata

1.1 È costituita l'Associazione Scientifica e Professionale senza fini di lucro, denominata:
"Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni (ANFeA)"

1.2 L'Associazione è di natura privata, costituita per atto pubblico ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile;

1.3 L' ANFeA ha sede in Napoli, Via Coroglio, presso la Fondazione IDIS-Città della Scienza.

1.4 Il Consiglio Direttivo può istituire altre sedi, uffici, recapiti e rappresentanze in Italia e all'Estero

1.5 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Finalità

2.1 L'Associazione ha le finalità di:

a) approfondire e diffondere la cultura scientifica dei Fisici in ambito culturale, professionale e scientifico;

b) promuovere e sviluppare il contributo delle scienze fisiche nella vita professionale e lavorativa della società;

c) garantire una elevata e affidabile professionalità dei suoi Soci alle Istituzioni pubbliche e private.

2.2 A tal fine l'Associazione:

a) promuove lo sviluppo e le applicazioni della Fisica, favorendo la cooperazione con Università, Enti di Ricerca, Enti pubblici e privati operanti nei diversi settori, Strutture sanitarie, nonché con Associazioni e Istituzioni scientifiche affini anche attraverso iniziative di tipo federativo;

b) promuove lo sviluppo e il riconoscimento sociale e normativo della professione di Fisico in tutti i suoi aspetti e nelle diverse forme e ne tutela la specificità e la dignità professionale in ogni settore di attività;

c) sviluppa e diffonde le conoscenze scientifiche, tecniche e tecnologiche come fattore di crescita della società;

d) svolge un ruolo di rappresentanza professionale in tutti gli ambiti interessati per quanto concerne l'attività dei fisici nelle diverse articolazioni, anche rispondendo a richieste o provvedimenti sul fabbisogno di professionalità e competenze fisiche e partecipando alle Conferenze di servizi per l'elaborazione di piattaforme comuni a livello europeo;

e) redige, mantenendolo costantemente aggiornato, un Elenco professionale dei Soci che chiedono di farne parte con le procedure previste dal regolamento;

f) garantisce l'elevata professionalità nelle scienze fisiche dei Soci e favorisce l'esercizio corretto e



responsabile della professione di Fisico, anche offrendo ai suoi membri consulenza nello svolgimento della loro attività professionale, nel rispetto di uno specifico Codice deontologico;

g) promuove, sostiene e garantisce una qualificata formazione professionale e la qualità del professionista fisico, definendo e aggiornando l'oggetto della professione e individuando i possibili livelli di preparazione didattica nonché gli standard di qualità da rispettare nell'esercizio dell'attività;

h) promuove l'inserimento nei processi e nelle attività produttivi dei laureati in fisica, con speciale attenzione alle fasi iniziali della professione;

i) stimola la diffusione della cultura specifica tra i propri Associati con i mezzi ritenuti più idonei, fra i quali Scuole e Corsi di preparazione e aggiornamento professionale anche da essa gestiti o patrocinati, ed avvalendosi delle provvidenze in materia contemplate dallo Stato e dagli Enti competenti;

j) esamina e certifica, se richiesto, la qualità lavorativa e professionale dei Soci, affinché le prestazioni professionali da essi fornite rispondano a riconosciuti criteri di qualità in coerenza col codice deontologico;

k) collabora con organi pubblici nella predisposizione di legislazione e normativa tecnica;

l) promuove e gestisce iniziative, anche in collaborazione con altre Organizzazioni, Enti e Persone, di natura scientifica, professionale e promozionale, rivolte anche all'opinione pubblica, avvalendosi di adeguati mezzi di comunicazione.

2.3 Non rientra tra le finalità dell'Associazione la tutela sindacale degli associati o, comunque, lo svolgere, né direttamente né indirettamente, attività sindacale.

Art. 3 – Soci

3.1 I Soci sono suddivisi in:

a) Soci Onorari

b) Soci Ordinari

3.2 Sono Soci Ordinari coloro che, svolgendo attività scientifica e/o professionale nel campo della Fisica e delle sue applicazioni, nelle Università, in Enti Pubblici e Privati e nell'Industria, lo richiedano con le modalità di cui al Regolamento dell' ANFeA.

3.3 Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Presidente, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne Statuto, Regolamento e Codice Deontologico.

3.4. L'ammissione di nuovi Soci è approvata dal Consiglio Direttivo con le modalità indicate nel Regolamento. Si decade dalla qualità di Socio a seguito di recesso volontario, morosità o espulsione con le procedure riportate nel Regolamento.

3.5 La qualifica dei Soci Onorari può essere attribuita dal Consiglio Direttivo a persone di alto valore scientifico e/o benemerite dell'Associazione. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari e sono dispensati dalle quote sociali.

3.6 I Soci sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Deontologico, nonché al pagamento delle quote annuali di associazione, entro i termini indicati nel Regolamento, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

3.7 Il Consiglio Direttivo, a seguito di pronunciamento del Collegio dei Probiviri con le procedure di cui al Regolamento di disciplina, può comminare ai Soci che contravvengono al Codice Deontologico, sanzioni articolate su diversi livelli: avvertimento, censura, sospensione e radiazione.

Art. 4 – Ambiti professionali

4.1 Fisico Professionista (F.P.) e Fisico Professionista junior (F.P. jr) sono le qualifiche professionali attribuite ai Soci, che fanno richiesta di iscrizione all'Elenco dei Fisici Professionisti, di cui all'art. 5, in relazione al titolo di studio posseduto, rispettivamente laurea triennale e laurea magistrale (o laurea quadriennale del previgente ordinamento).

4.2 I Fisici Professionisti svolgono, con uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, la propria attività nei seguenti ambiti:

- a) applicazioni della fisica all'analisi e alla soluzione dei problemi, in particolare per l'uso efficace delle risorse disponibili e lo sviluppo di nuove opportunità, nonché supporto scientifico alle attività industriali, mediche, sanitarie e concernenti l'ambiente, il risparmio energetico e i beni culturali;
- b) attività di promozione dell'innovazione, trasferimento tecnologico e utilizzo delle tecnologie emergenti finalizzati al miglioramento di qualità di prodotti e servizi e al loro adattamento continuo allo sviluppo tecnologico;
- c) progettazione e realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da varie fonti (quali ad es. fonti fossili, nucleari e/o rinnovabili) e con varie tecnologie, nonché valutazione e certificazione degli impianti tecnologici, dei sistemi di sicurezza e dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti;
- d) sviluppo di modelli matematici volti all'ottimizzazione dei processi, all'analisi di fenomeni e sistemi complessi, anche di tipo tecnico-economico, alla progettazione di sistemi di controllo e gestione e allo sviluppo di metodi di business in ambito aziendale;
- e) sviluppo di modelli e di procedure sperimentali, relativi a processi atmosferici di rilevanza meteorologica e climatologica e a processi di diffusione, trasformazione e trasporto degli inquinanti; studi d'impatto ambientale e controlli su rischi di contaminazione e/o di incidente; analisi e valutazione dei rischi di rumore e vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di inquinamento luminoso o radioattivo;
- f) sviluppo di modelli, tecniche e procedure sperimentali relativi all'ambiente circumterrestre di rilevanza magnetosferica e spaziale, meteorologia spaziale, protezione dalla radiazione, inquinamento elettromagnetico, rischi di incidenti dovuti a frammenti spaziali, interazione tra la magnetosfera e l'ambiente terrestre.
- g) applicazioni dei principi e delle metodologie della fisica in medicina nei settori della prevenzione,



della diagnosi e della cura;

h) analisi, misura e valutazione dei processi biofisici per l'ottimizzazione delle prestazioni nelle attività diagnostiche e terapeutiche che comportano l'impiego di radiazioni ionizzanti, ottiche, radiofrequenze, microonde, campi magnetici, ultrasuoni;

i) valutazione e stima statistica di grandezze e parametri da misure sperimentali, indagini statistiche e similari;

j) analisi, progettazione, procurement e management dei processi di gestione dell'informazione in ambito pubblico e privato;

k) Predisposizione, analisi, valutazione di sistemi di qualità, quali ad esempio quelli per la certificazione di processi aziendali e industriali, la certificazione ambientale, la sicurezza, sistemi informatici e informativi.

4.3 Formano oggetto dell'attività professionale dei Fisici Professionisti jr le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate o su sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva, nei seguenti ambiti:

a) applicazioni tecnologiche a livello industriale e di laboratorio di strumentazione per misure elettroniche, di sistemi di controllo per acquisizione e analisi delle immagini;

progettazione e sviluppo di sistemi software per l'elaborazione dei segnali fisici;

b) modellizzazione e analisi e relative implicazioni informatico-fisiche, con impiego di software per strumentazioni di misura e gestione di reti di calcolatori, per misure fisiche a fini applicativi;

c) supporto scientifico ad attività industriali, sanitarie, concernenti l'ambiente terrestre e circumterrestre, la meteorologia, la climatologia, la protezione civile, la difesa del suolo, il risparmio energetico e i beni culturali;

d) conduzione e gestione di apparecchiature complesse in industrie, enti pubblici e aziende ospedaliere;

e) controllo dell'inquinamento acustico e luminoso.

Art. 5 - Elenco dei Fisici Professionisti

5.1 L'ANFeA istituisce e mantiene aggiornato l'Elenco dei Fisici Professionisti, articolato nelle due sezioni A e B nelle quali sono iscritti i Soci e che dimostrino di possedere i requisiti di formazione e professionalità, secondo gli Standard definiti nel Regolamento di Accreditamento e che si impegnino a mantenere aggiornata la loro professionalità e a rispettare il Codice deontologico di cui è dotato l'ANFeA. Le sezioni dell'Elenco possono individuare settori specifici di competenze.

5.2 I Soci iscritti nella Sez. A dell'Elenco sono abilitati a usare il titolo di Fisico Professionista (F.P.), con indicazione del settore di afferenza, mentre quelli iscritti alla sez. B possono usare il titolo di Fisico Professionista junior (F.P.jr).

5.3 L'iscrizione nell'Elenco, che ha carattere temporaneo ed è soggetta a verifica periodica, è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta del Socio interessato e su parere vincolante del

Comitato di Accreditamento. L'iscrizione all'Elenco è soggetta al pagamento di una quota annuale aggiuntiva alla quota di associazione, di ammontare fissato dal Consiglio direttivo.

5.4 Per gli iscritti all'Elenco dei Fisici Professionisti, l'Associazione si riserva di negoziare accordi collettivi per la stipula di Polizze di assicurazione professionale volontaria e di organizzarsi in materia previdenziale e assicurativa, sia agendo in modo autonomo sia negoziando accordi collettivi con gruppi o operatori del settore.

5.5 Il Consiglio Direttivo rilascia, su richiesta dell'interessato e su parere vincolante del Comitato di Accreditamento e con le modalità previste dal Regolamento, apposita certificazione attestante il possesso dei requisiti, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento e il comportamento conforme alle norme di svolgimento della professione.

5.6 Il Consiglio Direttivo, d'accordo col Comitato di Accreditamento, decide in merito a richieste di associazione e di iscrizione all'Elenco Professionale che provengano da interessati in possesso di titoli esteri.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

6.1 Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Comitato di Accreditamento
- e) il Collegio dei Probiviri
- f) il Collegio dei Revisori
- g) i Gruppi Regionali o Provinciali, limitatamente alle Province autonome di Trento e Bolzano
- h) il Collegio dei coordinatori regionali

6.2 Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono tra loro incompatibili.

6.3 E' esclusa qualunque forma di retribuzione delle cariche sociali

Art. 7 - Assemblea Generale

7.1. L'Assemblea Generale è composta dei Soci Onorari e dei Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

7.2 L'Assemblea Generale dei soci è convocata, in seduta ordinaria, dal Presidente con le modalità previste dal Regolamento. L'Assemblea può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando ne è fatta richiesta motivata dal Comitato dei Coordinatori Regionali o da almeno tre Consigli Direttivi Regionali, o Provinciali, o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

7.3 L'Assemblea è valida quando sia presente, se l'assemblea è ordinaria, la metà più uno dei Soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima. Se l'Assemblea è straordinaria, è valida in presenza di 2/3 (due terzi) dei Soci in prima convocazione e di almeno 1/3 (un terzo) in seconda convocazione, trascorsa almeno



un'ora dalla prima.

7.4 I soci possono farsi rappresentare, in Assemblea e nelle votazioni, da un altro Socio, con un massimo di tre deleghe per socio.

7.5 L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di questo, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio.

7.6 La Segreteria dell'Assemblea Generale è tenuta dal Segretario Generale della Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro Socio designato dal Presidente dell'Assemblea.

7.7 Di ogni seduta dell'Assemblea Generale deve essere redatto il verbale a cura del Segretario della Assemblea; il verbale delle sedute, controfirmato dal Segretario e dal Presidente della Assemblea, deve essere approvato nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

8.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto del Presidente e del Comitato di Presidenza, formato di sei Consiglieri, eletti tra i Soci Ordinari dall'Assemblea Generale con le modalità di cui al regolamento elettorale.

8.2 Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

8.3 Il Consiglio Direttivo designa il Vicepresidente nell'ambito dei propri componenti.

8.4 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Assume deliberazioni valide a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Su determinati argomenti è tenuto ad acquisire il parere, non vincolante, del Collegio dei coordinatori regionali secondo le procedure definite dal Regolamento. Può assegnare a ciascuno dei propri membri deleghe specifiche operative;

8.5 Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il Presidente precedente, il Segretario Generale e il Tesoriere; possono altresì partecipare, su richiesta o su invito, il Collegio dei Revisori e il Coordinatore di ciascun Gruppo Regionale o Provinciale.

8.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni volta questi lo ritenga opportuno, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio stesso.

8.7 Il Consiglio è validamente costituito qualora vi partecipi la maggioranza dei Consiglieri. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo dovrà essere tenuto un processo verbale a cura del Segretario o suo sostituto.

8.8 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Comitato di Presidenza, subentra il primo dei non eletti. Il Consigliere subentrante resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio, compreso il Presidente, si intende decaduto e si procede alla sua rielezione. In tal caso, il Presidente della Associazione ha, entro trenta giorni dall'atto di

decadenza, l'obbligo di convocare l'Assemblea Generale dei Soci per eleggere un nuovo Consiglio.

8.9 Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni o Gruppi di lavoro per affrontare, discutere e proporre soluzioni nell'ambito della professione, dell'attività scientifica, della didattica ed aggiornamento, delle attività editoriali. Le Commissioni hanno funzioni di supporto ed indirizzo per il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Presidente

9.1 Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

9.2 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vice Presidente assume la carica di Presidente Vicario per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione ed ha, entro centoventi giorni dall'atto di cessazione, l'obbligo di convocare l'Assemblea Generale per eleggere un nuovo Presidente. Il Presidente subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato.

Art. 10 - Segretario Generale e Tesoriere

10.1 Il Presidente designa, nell'ambito dei Soci Ordinari, un Segretario Generale e un Tesoriere, che partecipano alle riunioni del C.D. con voto consultivo. Durano in carica per la durata del mandato del Presidente e possono essere rinominati. La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario Generale.

10.2 - Il Segretario generale:

- a) esercita, su delega del Presidente, la firma degli atti amministrativi;
- b) cura gli aspetti operativi del Collegio dei Probiviri, partecipando anche alle sue riunioni;
- c) svolge la verbalizzazione delle riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo;
- d) tiene aggiornato il Libro dei Soci e l'Elenco professionale;
- e) è responsabile del trattamento dei dati personali dei soci e delle informazioni sensibili ai sensi della normativa vigente in materia.

10.3 - Il Tesoriere:

- a) esercita, su delega del Presidente, la firma per operazioni economiche e finanziarie;
- b) predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuali, accompagnandoli da idonea relazione; trasmette i bilanci annuali così predisposti al Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della Assemblea nella quale questi saranno posti in approvazione.

Art. 11 - Comitato di Accreditamento

11.1 Il Comitato di accreditamento è formato di quattro soci, di cui almeno tre con la qualifica F.P. jr, eletti con le modalità di cui al regolamento elettorale ed è presieduto dal Vice-Presidente.



dell'Associazione.

11.2 Il Comitato ha il compito di esaminare le domande di accreditamento, di proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione dei soci accreditati nell'elenco dei Fisici Professionisti, di accertare periodicamente lo stato di Aggiornamento continuo dei Fisici Professionisti e di emettere l'attestato di competenza con le procedure previste nel Regolamento di Accreditamento.

11.3 L'incarico di membro del Comitato è incompatibile con quello di componente del Consiglio direttivo (con l'eccezione del Vicepresidente) o del Collegio dei probiviri.

Art. 12 – Collegio dei Probiviri

12.1. Il Collegio dei Probiviri è costituito di tre membri eletti dall'Assemblea Generale, con le modalità previste dal Regolamento, tra i Soci con anzianità di associazione almeno quinquennale ad eccezione di quelli eletti durante i primi cinque anni di associazione. Il Segretario Generale svolge le funzioni di Segretario del Collegio.

12.2 I componenti il Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Collegio, subentra il primo dei non eletti. Il membro subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il membro cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei membri, l'intero Collegio si intende decaduto e si procede alla sua integrale rielezione.

12.3 Il Collegio elegge il Presidente al proprio interno e opera con le regole previste dal Regolamento di disciplina dell'Associazione.

12.4 Il Collegio dei Probiviri controlla la rispondenza del comportamento dei Soci con quanto prescritto dal Codice deontologico.

12.5 L'intervento del Collegio dei Probiviri avviene in seguito a richiesta della maggioranza dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo o su segnalazione, suffragata da prove, da parte di un Socio al Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito di tre membri eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci.

13.2 I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, con sola funzione consultiva, alle sedute del Consiglio; verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; sottopone ad analisi il bilancio consuntivo e preventivo annuali trasmessi dal Tesoriere ed elabora in merito una relazione che deve essere letta nell'Assemblea prima che questi siano posti in approvazione.

Art. 15 - Comitato di Coordinamento Regionale

15.1 Il Comitato di Coordinamento Regionale è composto di tutti i Coordinatori Regionali o Provinciali ed è organo consultivo del Consiglio Direttivo.

15.2 Organizza la propria struttura e i propri lavori in maniera autonoma e ha facoltà di iniziativa e

proposta nei confronti del Consiglio Direttivo.

15.3 Deve esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle questioni riguardanti:

- a) l'eventuale ripartizione alle Sezioni delle quote associative;
- b) il Bilancio consuntivo;
- c) le questioni a carattere generale riguardanti la professione;
- d) le proposte di modifica dello Statuto
- e) ogni altro argomento previsto nel Regolamento.

Art. 16 – Codice Deontologico e Regolamenti

16.1 L'Associazione è dotata di un Codice deontologico, comprensivo delle norme di condotta professionale, cui soggetti i Soci iscritti nell'Elenco professionale.

16.2 L'Associazione, in applicazione del dettato del presente Statuto, è dotata di:

- a) il Regolamento generale contenente norme, procedure e indicazioni per il funzionamento delle attività e degli Organi;
- b) il Regolamento elettorale, che fissa le procedure di elezione degli Organi;
- c) il Regolamento di accreditamento, che fissa gli ambiti professionali, i requisiti e le modalità di iscrizione dei Soci nell'Elenco professionale nonché le procedure e i livelli di verifica dell'aggiornamento continuo dei Soci Professionisti;
- d) il Regolamento di disciplina che fissa le procedure e le sanzioni per l'inosservanza del Codice deontologico. Lo svolgimento del procedimento disciplinare deve prevedere la contestazione degli addebiti, il diritto di difesa, la motivazione del provvedimento e la possibilità di appello.

16.3 I Regolamenti e le loro modifiche, proposte dal Consiglio Direttivo, dal Comitato di Accreditamento, dal Collegio dei probiviri, dal Comitato di Coordinamento Regionale o da un numero di Soci almeno pari al 30% (trenta per cento) degli iscritti, sono approvati dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei votanti. È ammessa la votazione per posta e per via telematica.

16.4 Il codice deontologico e le sue modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri sono approvati dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei votanti. È ammessa la votazione per posta.

Art. 17 - Patrimonio ed Entrate

17.1 L'Associazione non ha scopi di lucro

17.2 Le risorse necessarie al conseguimento dei fini istituzionali derivano:

- a) dalle quote di ammissione e dalle quote d'iscrizione annue - stabilite dal Consiglio Direttivo - dei membri aderenti
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- c) dai beni mobili ed immobili che divengano, a seguito di conferimenti, di proprietà dell'Associazione;
- d) dai contributi eventualmente disposti a favore dell'Associazione da privati, da Istituti, enti e/o



organismi in genere, sia pubblici che privati;

e) dalle somme e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione dei benefattori, dei soci o per liberalità di terzi;

f) dai proventi derivanti da ricerche, studi o documenti realizzati dall'Associazione;

g) da accordi o convenzioni con Enti pubblici o privati o altre associazioni od organizzazioni;

h) da manifestazioni organizzate con l'intento di sensibilizzare il pubblico alla realizzazione del programma e delle iniziative della Associazione.

17.3 Le attività di formazione e l'attività sociale sono finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle norme vigenti;

17.4 All'Associazione vige:

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

c) l'esclusione dell'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per attività di formazione, formazione continua e professionalizzazione.

17.5 In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

17.6 L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale

Art. 18 – Modifica dello Statuto

18.1. Le modifiche di Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da un numero di Soci almeno pari al 30% (trenta per cento) degli iscritti, sono approvate dall'Assemblea Generale con la maggioranza degli aventi diritto di voto. È ammessa la votazione per posta o per via telematica.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

19.1. L'Associazione può essere sciolta soltanto in sede di Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Soci in regola con il pagamento della quota di associazione.

19.2 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale con la maggioranza di tre quarti (3/4) dei Soci. Nella stessa sede saranno altresì assunte le opportune deliberazioni conseguenti.

Art. 20 - Clausola compromissoria

20.1. Qualunque controversia sorta come conseguenza della esecuzione o interpretazione del presente

Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad un arbitrato irrituale.

20.2 L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile territorialmente competente in riferimento alla sede ufficiale dell'Associazione.

Art. 21 - Norma transitoria 1

21.1 I Soci fondatori, firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione e dell'allegato Statuto, nominano in tale sede il Presidente pro-tempore al quale viene conferito ampio mandato per effettuare tutte le operazioni necessarie all'avvio dell'attività sociale tra le quali la convocazione della prima Assemblea generale per l'approvazione delle nuove domande di adesione all'Associazione e la nomina del Comitato di Attivazione composto di sette membri. Il Comitato dovrà nominare seduta stante o riconfermare nella carica il Presidente pro-tempore fra i membri che lo compongono.

21.2 Nel primo anno dalla sua costituzione, l'Associazione è amministrata dal Comitato di Attivazione, che opera con i poteri del Consiglio Direttivo e provvede al completamento delle operazioni di avvio delle attività sociali, all'organizzazione dell'Assemblea Generale per l'approvazione definitiva dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice deontologico nonché per l'elezione degli Organi sociali definitivi.

Art. 22 - Norma transitoria 2

22.2 L'Associazione si organizza su base regionale solo dopo il raggiungimento di un numero di iscritti pari ad almeno 500 Soci Ordinari e Juniores.

22.3 Fino a tale momento sono costituiti soltanto gli Organi sociali Nazionali e non valgono le disposizioni che fanno riferimento ad organi regionali e a procedure che li coinvolgano.

F.TO : DAVIDE BARBARESÌ - ELIO COLAVITA - PIER FRANCESCO BIAGI - CALAMAI ODOARDO MARIA - MARGHERITA CHIAPPINI - LEONARDO CHIATTI - MARCO CIANCHINI - FULVIO COPPOLA - FULVIO CRISCIANI - GIOVANNI BUCCOLIERI - GIUSEPPE DELLE CAVE - FEDERICO DI CARLO - LUCIANO DI FIORE - FRANCESCO FIDECARO - MASSIMO FUCCARO - GENTILE FRANCESCO PAOLO - GIANCARLO GIALANELLA - GIOVANNI ETTORE GIGANTE - SARA GIORDANI - GIANFRANCO GROSSI - MARIO PIACENTINI - FRANCESCO PIANTELLI - SILVIA PIANTELLI - GIANLUCA PISANI - MAURO REBUZZI - NICOLA SPINELLI - LUIGI SPORTELLI - ANTONIO BIANCONI - MICHELA FRATINI - EUGENIO FAZIO - SUSANNA OPERAMOLLA



ANNULLATO

